

Numero, data e protocollo della registrazione

Alle e Ai Responsabili degli Uffici e delle Strutture di Ateneo
 Loro Sedi

CIRCOLARE DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Obblighi di trasparenza: tipologie di incarichi conferiti dall'Ateneo che non comportano gli obblighi di pubblicazione ex art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 ("Consulenti e collaboratori") e indicazione dei dati da omettere nei casi di pubblicazione del Curriculum Vitae.

Premessa

Nell'ambito delle attività concernenti la revisione della modulistica d'Ateneo, si emana la presente circolare al fine di intervenire sulle procedure di pubblicazione riguardanti talune tipologie di incarichi, conferiti o conferibili dall'Università a soggetti esterni all'Ateneo, nonché fornire un elenco di dati da omettere nei casi di pubblicazione del Curriculum Vitae.

Come noto, la trasparenza, da intendersi quale "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni"¹, rappresenta lo strumento principale alla lotta alla corruzione e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

In ossequio alla L. 190/2012, per cui "la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione"², è stato, quindi, emanato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd. "Decreto Trasparenza") recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con riferimento all'art. 15 del Decreto, con la presente si vuole chiarire innanzitutto cosa si intenda per incarico di collaborazione e consulenza affidato a soggetti esterni ai ruoli dell'Ateneo e fornire, quindi, indicazioni su quali fattispecie possano, per la scrivente Amministrazione, non essere ricondotte alla categoria di cui al citato art. 15, alla luce anche della chiave interpretativa resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In chiusura della presente si vuole, inoltre, ricordare quali dati omettere nei casi di pubblicazione del Curriculum Vitae, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

¹ Art. 1, comma 1 del D. Lgs. 33/2013

² Art. 1, comma 15 della L. 190/2012



Art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

L'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito istituzionale le seguenti informazioni relative ai "titolari di incarichi di collaborazione o consulenza":

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico e di tutti gli elementi richiesti è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le Amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare e a mantenere aggiornati, sui rispettivi siti istituzionali, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

La pubblicazione di tali dati deve necessariamente avversi entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Consulenti e collaboratori

Come si evince dalla lettura dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, il Legislatore ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all'amministrazione a qualsiasi titolo.

Tuttavia, l'assenza di chiarimenti su cosa possa intendersi per "incarico di collaborazione e consulenza" ha costituito in questi anni una significativa problematica per le Pubbliche Amministrazioni, in considerazione dell'eterogeneità degli incarichi da queste conferiti nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è, dunque, intervenuta per ovviare alla problematica e ha chiarito, nelle proprie FAQ ("FAQ in materia di trasparenza sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"), che "*tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione*".

Stante quanto sopra, per la scrivente Amministrazione, si stabilisce che per incarichi di consulenza e collaborazione si debbano intendere quegli incarichi in virtù dei quali, al soggetto a cui l'incarico è conferito, si richiede di redigere, rendere, offrire pareri, supporto, relazioni, anche di carattere tecnico, e che demandano un elevato grado di specializzazione professionale ovvero quegli incarichi per cui è richiesta una collaborazione attiva, coordinata e protratta nel tempo per la realizzazione, lo sviluppo e l'avanzamento delle attività proprie del soggetto conferente nel perseguimento dei propri fini e nell'adempimento dei propri compiti istituzionali.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, la scrivente Amministrazione **dispone di escludere dall'obbligo di pubblicazione ex art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 gli incarichi consistenti in interventi**



di carattere seminariale o convegnistico, in quanto in tali fattispecie non si configura il conferimento di un incarico di consulenza o collaborazione, nell'accezione riportata al paragrafo precedente. Ciò in quanto l'intervento di carattere seminariale o convegnistico si delinea quale evento in cui l'Ateneo o la singola Struttura invita soggetti con particolare e specifica competenza ad intervenire in eventi formativi o divulgativi, senza che sia tuttavia chiesto al soggetto invitato alcun tipo di collaborazione o consulenza propriamente detta ai sensi del paragrafo precedente.

Le disposizioni riportate nella presente circolare in relazione agli obblighi di pubblicazione ex art. 15 del Decreto **entrano in vigore il 1 maggio 2023**.

Dati da omettere nei casi di pubblicazione del Curriculum Vitae

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati personali acquisiti, come evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali nelle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*³, le Pubbliche Amministrazioni, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenute a ridurre, per quanto possibile, l'utilizzazione di dati personali e a diffondere i soli dati la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Di conseguenza, è opportuno che gli interessati non inseriscano dati personali ridondanti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. Nel caso in cui, comunque, gli interessati inseriscano dati ulteriori rispetto a quelli necessari, è la Pubblica Amministrazione a dover provvedere all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti, ciò anche al fine di ridurre il rischio dei c.d. furti di identità.

Con riferimento al Curriculum Vitae da pubblicare nelle pagine di "Amministrazione trasparente" e negli altri casi in cui si preveda che l'Ateneo debba pubblicare dati personali per obblighi di legge, si riporta un elenco di informazioni che sarebbe opportuno venissero omesse dagli interessati od oscurate dall'Ateneo prima di procedere alla pubblicazione dei CV:

- a) data e luogo di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) recapiti personali dell'interessato (indirizzo e-mail privato e numero di telefono);
- d) cittadinanza;
- e) indirizzi di residenza, domicilio, dimora;
- f) stato civile e persone a carico;
- g) categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona);
- h) dati giudiziari;
- i) link alle proprie pagine social;
- j) foto;
- k) firma.

³ <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>



È altresì opportuno verificare la correttezza e l'aggiornamento dei modelli documentali reperibili on line.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Massimo Di Silverio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa